



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Commissione consiliare 3^a
POLITICHE PER IL MARMO, ARTICOLO 21

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03.05.2024 CONVOCATA ALLE ORE 12.00

O.D.G.:

- 1. Regolamento sulla tracciabilità: esame;**
- 2. Approvazione verbali;**
- 3. Comunicazioni del Presidente.**

Sono presenti: il presidente Nicola Marchetti e i consiglieri Gianmaria Nardi, Alberta Musetti, Marzia Butteri, Koupsi Hicham, Massimiliano Bernardi, Matteo Martinelli e Filippo Mirabella.

Presenziano alla seduta: il dirigente Giuseppe Bruschi e la funzionaria Laura Oberti.

Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante Erika Evangelisti.

La seduta ha inizio alle ore 12.10.

Il presidente Marchetti, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta mettendo in votazione i verbali delle riunioni del 22.03.2024, 12.04.2024 e 15.04.2024 che vengono approvati all'unanimità dei consiglieri presenti ai rispettivi incontri. Il Presidente introduce l'argomento all'ordine del giorno e dà la parola al dirigente Bruschi.

Il dirigente Bruschi illustra le modifiche che sono state apportate alla proposta di Regolamento sulla tracciabilità tenendo conto sia di alcune proposte avanzate dai rappresentanti delle imprese lapidee sia di quanto indicato dal Segretario Generale dell'ente, come di seguito indicato: art. 3 comma 6 'Le percentuali di lavorazione in loco sono calcolate sui "*materiali da taglio*", estratti nel singolo biennio e che verranno lavorati nella "*filiera locale*" entro un periodo massimo di 6 mesi dalla scadenza di ogni biennio; *tali percentuali, in considerazione della percentuale di agro marmifero all'interno di ogni singola "cava" oggetto di "Convenzione" di cui al precedente comma 3 del presente art. 3, non potranno superare, ai fini del calcolo delle stesse, un valore del 100% in ogni singolo biennio di cui al precedente comma 5*'; art. 3 comma 7 'Per i bienni successivi al primo, nel calcolo della percentuale di lavorazione in loco verranno computate anche le quantità utilizzate in tutti gli anni precedenti, come previsto dall'art. 8, comma 2, della "*Disciplina*"; art. 3 comma 8 'Gli obblighi di tracciabilità *pesa-opificio* per i "Concessionari" prorogati in virtù della registrazione EMAS decorreranno e saranno calcolati dai e nei bienni a partire dalla scadenza del periodo di proroga relativa alla registrazione EMAS'. Il Dirigente chiede se è intenzione modificare il comma 2 dell'art 8 della Disciplina in funzione delle variazioni apportate nell'articolo 3 della succitata proposta di Regolamento.



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Commissione consiliare 3^a
POLITICHE PER IL MARMO, ARTICOLO 21

I presenti condividono la necessità di correggere la ‘Disciplina di attuazione per l’applicazione dell’art. 21, commi 7 e 11, del Regolamento per la concessione degli Agri marmiferi del Comune di Carrara’ in funzione delle modifiche e integrazioni introdotte nell’articolo 3 della summenzionata proposta di Regolamento.

Il dirigente Bruschi continua l’illustrazione delle modifiche inserite nella proposta di Regolamento sulla tracciabilità: art. 6, comma 2, lettera c ‘la conservazione digitale a norma *(secondo le linee guida Agld)* dei dati inseriti per un periodo almeno superiore di due anni della durata delle “Convenzioni” ’; articolo 6 comma 3 ‘Nel caso in cui i suddetti programmi (software) e sistemi informatici utilizzati per la “tracciabilità pesa-opifici” risultino realizzati utilizzando una tecnologia “blockchain”, per gli stessi non *dovrà essere garantito, esclusivamente*, il requisito *della codifica nelle fasi di inserimento e provenienza del dato di cui al precedente Comma 2 del presente Articolo al punto b)*, considerato che le transazioni dati all’interno di una “blockchain” risultano, di fatto, irreversibili; *restano, comunque, necessarie le garanzie indicate al precedente Comma 2 del presente Articolo, ai punti a) e c)*; sarà, *nel caso*, cura di ogni singolo “Concessionario escavatore” od operatore economico della “filiera locale”, comunicare al Comune se la tecnologia utilizzata risulta realizzata, tramite tecnologia “blockchain” (comunicando, nel caso, la descrizione della “blockchain” utilizzata); articolo 6 comma 5 ‘Con cadenza giornaliera i “Concessionari escavatori” o, se da essi formalmente delegati, gli stessi operatori economici che effettuano la “lavorazione dei materiale da taglio” nel “sistema produttivo locale”, sono tenuti a trasferire i dati di “lavorazione del materiale da taglio” *lavorati nella giornata* a specifico server del Comune di Carrara secondo le indicazioni comunicate dal Comune ai sensi dell’art. 14, comma 2; articolo 6 comma 6 ‘*Nei casi di errori nel trasferimento dei dati di “lavorazione del materiale da taglio”, con esclusioni di eventuali incongruenze riscontrate durante le fasi di controllo di cui al successivo Art. 9, i “Concessionari escavatori” o, se da essi formalmente delegati, gli stessi operatori economici che effettuano la “lavorazione dei materiale da taglio” nel “sistema produttivo locale”, potranno, con preventiva comunicazione motivata agli uffici competenti del Comune di Carrara, provvedere a correggere e sostituire eventuali dati erroneamente trasmessi, tramite nuovo trasferimento dati, da effettuarsi in un periodo massimo ed ultimativo di 30 giorni solari e continuativi dall’eventuale erroneo trasferimento dei dati*’; articolo 7 comma 1 ‘I “Concessionari escavatori” che forniscono “derivati dei materiali da taglio” per la realizzazione di “prodotti sostitutivi dei materiali da taglio”, devono darne comunicazione mensilmente al Comune *(entro il giorno 15 del mese successivo)*, indicando le quantità mensili di “derivati dei materiali da taglio”



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Commissione consiliare 3^a
POLITICHE PER IL MARMO, ARTICOLO 21

fornite agli operatori economici localizzati nel “sistema produttivo locale”; articolo 7 comma 3 ‘Le quantità in peso dei “derivati dei materiali da taglio”, utilizzati dagli operatori economici, localizzati nel “sistema produttivo locale” per la realizzazione di “prodotti sostitutivi dei materiali da taglio” si aggiungono ai “materiali da taglio” lavorati in loco nella verifica del rispetto degli obblighi assunti in merito alla lavorazione dei prodotti escavati nella “filiera locale”, *fermo restando il valore massimo della percentuale di lavorazione in loco del 100%, in ogni singolo biennio di riferimento come previsto dal precedente art. 3, al comma 6*’, articoli 13, 14, 15 ‘Articolo 13– *Entrata in vigore del Regolamento ‘Il presente Regolamento entra in vigore al decimo giorno dalla sua pubblicazione all’albo pretorio. Lo stesso troverà applicazione nei confronti dei soggetti obbligati ad esaurimento della fase di implementazione del sistema “tracciabilità cava-pesa” e del sistema “tracciabilità pesa-opifici” di seguito regolamentate*’ - Articolo 14– *Implementazione del sistema “tracciabilità cava-pesa”*

- 1. Il Comune provvederà entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento a dotarsi del nuovo software denominato “tracciabilità cava-pesa”, impegnandosi, non appena lo stesso sarà utilizzabile a rendere disponibile, tramite comunicazione, a tutti i “Concessionari escavatori” ed a tutti gli altri “Soggetti autorizzati” l’applicazione con le necessarie indicazioni e manuali finalizzati all’installazione del software sui dispositivi elettronici da dedicarsi a tale tracciabilità*
- 2. Dalla comunicazione che il Comune rivolgerà a ciascun “Concessionario escavatore” e/o “Soggetto autorizzato” relativamente alla disponibilità del software “tracciabilità cava-pesa”, decorreranno 60 giorni durante i quali i “Concessionari escavatori” ed i “Soggetti autorizzati” dovranno provvedere ai necessari adempimenti al fine di garantire l’utilizzabilità del sistema di tracciabilità.*
- 3. Entro il termine di cui al comma precedente ciascun soggetto obbligato dovrà garantire l’utilizzo dei nuovi applicativi, compreso installare sui propri hardware del software di cui al comma 1 in versione client, pena le sanzioni previste dal presente Regolamento.*
- ~~*4. software relativo alla prima fase della tracciabilità, denominato “tracciabilità cava-pesa” e di cui al comma 1 del precedente articolo 5, sarà realizzato ed implementato dal Comune di Carrara entro 90 (novanta) giorni dall’approvazione da parte del Consiglio Comunale del presente Regolamento, salvo diverse tempistiche dovute allo svolgimento degli adempimenti amministrativi e tecnici per l’implementazione dello stesso.*~~
- ~~*5. Implementato il software della prima fase della tracciabilità, denominato “tracciabilità cava-*~~



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Commissione consiliare 3^a
POLITICHE PER IL MARMO, ARTICOLO 21

- ~~pesa”, verrà data comunicazione entro 30 giorni a tutti i “Concessionari escavatori” ed a tutti gli altri “Soggetti autorizzati” con le necessarie indicazioni e manuali finalizzati all’installazione del software sui dispositivi elettronici da dedicarsi a tale tracciabilità.~~
- ~~6. I “Concessionari escavatori” e tutti gli altri “Soggetti autorizzati”, entro 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi, dalla comunicazione di cui al comma precedente dovranno provvedere ai necessari adempimenti al fine di implementare il processo di “tracciabilità cava-pesa” compresa l’installazione del software di cui al comma 1 in versione client.~~
7. ~~Decorso il termine previsto dal precedente comma si applicheranno tutte le disposizioni del presente Regolamento. - Articolo 15 - Implementazione del sistema “tracciabilità pesa-opifici” ed aziende di prodotti sostitutivi dei materiali da taglio~~
1. Il Comune provvederà entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento a dotarsi di un’interfaccia informatica adeguata al ricevimento del flusso di dati che saranno caricati, giornalmente, dalla “filiera locale” per la contabilizzazione della percentuale di lavorazione del “materiale da taglio” nella “filiera locale” e per la verifica della tracciabilità “pesa-opifici” e di cui al precedente articolo 6, nonché per il ricevimento dati di cui al precedente art. 7, comma 2.
- ~~2. Entro il termine di cui al comma 2 del precedente articolo 13, il Settore Comunale competente dovrà comunicare ai “Concessionari escavatori” lo schema dei dati tracciati in formato xml o similari e le modalità di trasmissione di tali dati con eventuale upload.~~
3. Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione che il Comune rivolgerà a ciascun “Concessionario escavatore” ai sensi del comma precedente i “Concessionari escavatori” o gli operatori economici localizzati nella “filiera locale” eventualmente delegati dovranno provvedere, ad inviare i dati, con cadenza giornaliera al Comune di Carrara secondo quanto previsto al precedente articolo 6 ed alle comunicazioni del precedente art. 7, comma 2, *pena le sanzioni previste dal presente regolamento*; all’articolo 9 comma 1 è stato aggiunto ‘anche’; all’articolo 16 è stato aggiunto ‘già’ al comma 2 e ‘giorni’ al comma 3.

Il consigliere Nardi suggerisce di perfezionare la forma del testo relativo alla integrazioni apportate alla suddetta bozza di Regolamento e propone di sostituire al comma 3 dell’articolo 6 il termine ‘esclusivamente’ con la parola ‘unicamente’.

I presenti concordano.



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Commissione consiliare 3^a
POLITICHE PER IL MARMO, ARTICOLO 21

Il presidente Marchetti crede opportuno sviluppare meglio il testo del comma 6, articolo 3, snellendone il contenuto.

Il dirigente Bruschi fa presente che è stato modificato anche l'Allegato A inserendo nel comma 2 del punto 1 la seguente espressione *'I materiali da taglio dovranno comunque necessariamente essere censiti prima del carico sul mezzo di trasporto'* e nel capoverso 1.5 del punto 2 le seguenti frasi *'Nel caso di lista di carico estesa'; 'self box'*.

Il presidente Marchetti, prendendo atto di quanto emerso, ringrazia i presenti e dichiara chiusa la seduta alle ore 13.05.

Il Presidente
F.to Nicola Marchetti

La segretaria verbalizzante
F.to Erika Evangelisti